



COMUNE DI VICENZA

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO “ELEVAZIONE DEL PERIODO DI 13 SETTIMANE DI MAGGIORE O MINORE CONCENTRAZIONE DELL’ORARIO MULTIPERIODALE, E FASCE DI FLESSIBILITÀ E INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE POSSONO FRUIRE DELLA PAUSA COLLOCATA ALL’INIZIO O ALLA FINE DEL TURNO DI LAVORO”

Considerato, che in data 06/07/2021 è stata sottoscritta l'ipotesi di C.D.I relativa all' *“Elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore o minore concentrazione dell’orario multiperiodale, e fasce di flessibilità e individuazione delle figure professionali che possono fruire della pausa collocata all’inizio o alla fine del turno di lavoro”*

Che in data 30/07/2021 il Collegio dei Revisori ha sottoscritto le relazioni “Tecnico-finanziaria” ed “Illustrativa” (art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs. 165/2001), attestanti la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge (artt. 40 bis, comma 1);

Vista l'autorizzazione a sottoscrivere il predetto accordo deliberata dalla Giunta Comunale con delibera n. 142 del 04/08/2021;

Le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del seguente accordo:



COMUNE DI VICENZA

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA C.D.I. SULL'“ELEVAZIONE DEL PERIODO DI 13 SETTIMANE DI MAGGIORE O MINORE CONCENTRAZIONE DELL'ORARIO MULTIPERIODALE, E FASCE DI FLESSIBILITÀ E INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE POSSONO FRUIRE DELLA PAUSA COLLOCATA ALL'INIZIO O ALLA FINE DEL TURNO DI LAVORO

PREMESSO CHE:

L'art. 22 c. 4 lett. c) del CCNL 21/05/2018 prevede la possibilità di adottare l'orario multiperiodale che consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettemanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, secondo le previsioni dell'art. 25;

L'art. 25 del CCNL 21/05/2018 “Orario multiperiodale” prevede che: “1. La programmazione plurisettemanale dell'orario di lavoro ordinario, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, lettera c), è effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell'attività lavorativa. 2. I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma non possono superare, rispettivamente, le 13 settimane. 3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.”;

L'art. 7 c. 4 lett. q del CCNL 21/05/2018 prevede tra le materie oggetto di contrattazione integrativa l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;

Nell'area scolastica ed educativa l'attività lavorativa è concentrata nel periodo di apertura delle scuole, dove si può rilevare una maggiore intensità di impegni, mentre nei periodi di chiusura delle scuole il carico di lavoro è ridotto;

L'art. 13 del CCNL 09/05/2006 prevede che “Nell'ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteche, fermo restando l'attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.”;

L'art. 7 c. 4 lett. p del CCNL 21/05/2018 prevede che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

LE PARTI

Concordano di integrare il C.D.I. 2019/2021 sottoscritto il 25/10/2019 come segue:

Art. 14 Orario di lavoro e di servizio



COMUNE DI VICENZA

Comma 3 bis

Al personale dell'area scolastica, educativa e delle cucine, può essere attribuito dal dirigente del servizio un orario articolato su 5 giorni e fasce temporali di flessibilità di mezz'ora sia in entrata che in uscita. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione dell'orario flessibile deve essere recuperato nell'ambito del mese di maturazione dello stesso secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.

Art. 14 ter – Pausa

Comma 3

In considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività educative e la continuità dell'erogazione dei servizi, stante l'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro e vista la necessità di garantire la dovuta assistenza e vigilanza ai minori, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del CCNL 09/05/2006 si individuano nel personale addetto ai servizi scolastici in servizio presso gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali le figure professionali che possono usufruire della pausa collocata alla fine o all'inizio del turno di lavoro.

Art. 14 quinquies Orario multiperiodale

1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, con ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, può essere effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di variazioni di intensità dell'attività lavorativa.
2. I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno dal dirigente del servizio interessato e di norma non possono superare, rispettivamente, le 13 settimane.
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
4. Per i dipendenti dell'area scolastica, educativa e delle cucine i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario possono superare le 13 settimane con aumento delle ordinarie prestazioni di lavoro nelle settimane di apertura delle scuole e recupero nei periodi di chiusura delle scuole. I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati di anno in anno, dal dirigente del servizio interessato sulla base del calendario scolastico.
5. in relazione ai commi 2 e 4 l'Amministrazione si impegna ad attivare l'istituto dell'informazione e del confronto ai sensi degli artt 4 e 5 Ccnl 21 maggio 2018.



COMUNE DI VICENZA

Vicenza, 17/09/2021

Delegazione trattante di Parte pubblica	Nominativi	Firma
Presidente	Gabriele Verza	FIRMATO

Delegazione trattante di Parte sindacale	Nominativi	Firma
F.P. C.G.I.L.	Giulia Miglioranza	FIRMATO
C.I.S.L. F.P.	Franco Antolini	FIRMATO
U.I.L. - F.P.L.	Carola Paggin	FIRMATO
CSA RAL	Alessandro Bertuzzo	FIRMATO
RSU	IL COORDINATORE	FIRMATO